

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Il Consiglio comunale di BERZO DEMO al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini nella gestione della vita sociale, con il presente atto deliberativo, costituisce e regola le COMMISSIONI COMUNALI di seguito elencate affidando ad esse i compiti e le attribuzioni indicate nel presente Regolamento.

- A. Statuto e Regolamenti
- B. Cultura
- C. Bilancio e programmazione
- D. Urbanistica, lavori pubblici e promozione del territorio
- E. Giovani e sport
- F. Politiche sociali e anziani

ARTICOLO 1

Le COMMISSIONI COMUNALI sono composte come segue:

- | | |
|--|---|
| - STATUTO E REGOLAMENTI | 3 componenti di cui 1 indicato dalla minoranza |
| - CULTURA | 5 componenti di cui 2 indicati dalla minoranza.
La commissione è integrata dal bibliotecario con compiti specifici di consulenza e dai rappresentanti delle Associazioni culturali presenti nel Comune |
| - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 3 componenti di cui 1 indicato dalla minoranza |
| - URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | 3 componenti di cui 1 indicato dalla minoranza |
| - GIOVANI E SPORT | 6 componenti di cui 2 indicati dalla minoranza |
| - POLITICHE SOCIALI E ANZIANI | 3 componenti di cui 1 indicato dalla minoranza |

Il numero dei componenti di ogni commissione potrà essere ampliato fino a 9 con deliberazione della Giunta Comunale, mantenendo inalterati i rapporti tra maggioranza e minoranza consiliare.

ARTICOLO 2

Le Commissioni hanno carattere consultivo e propositivo ed agiscono esclusivamente nell'ambito delle loro competenze.

Alle Commissioni è affidato il compito di effettuare proposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Le Commissioni durano in carica cinque anni e decadono in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Le dimissioni da componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco.

I singoli commissari sono automaticamente decaduti dopo tre assenze ingiustificate.

I componenti che subentrano ai dimissionari restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

ARTICOLO 3

Le Commissioni sono nominate dalla Giunta Comunale e sono presiedute da uno dei componenti che viene nominato nel corso della prima riunione.

I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale, valutate le indicazioni delle istituzioni e delle associazioni operanti nel territorio comunale la cui attività sia attinente alle competenze della Commissione garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari, ove queste lo richiedano.

Possono essere nominati a far parte delle Commissioni i Consiglieri Comunali ed i cittadini che siano in possesso dei diritti civili e politici.

I capigruppo hanno compito di raccogliere e valutare le singole disponibilità dei cittadini fatte pervenire presso gli uffici comunali entro trenta giorni dall'istituzione delle Commissioni e di sottoporle alla Giunta per la nomina.

ARTICOLO 4

Nella seduta di insediamento, convocata dal Sindaco, la Commissione nomina tra i propri componenti, oltre al Presidente, il Vice-Presidente, che svolge anche le funzioni di Segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 5

Hanno facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di voto, il Sindaco, i capigruppo ed i consiglieri comunali che non siano già membri delle Commissioni stesse.

Il Presidente mantiene i collegamenti tra la Giunta e la Commissione.

Ogni commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti o con rappresentanti di associazioni, di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche allorquando ne ravvisi l'opportunità e la necessità, previa informazione alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite invito scritto o e-mail, recante la sede, la data e l'ora della seduta, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno da far pervenire ai membri tre giorni prima della riunione.

Nei casi d'urgenza le Commissioni possono essere convocate almeno 24 ore prima della seduta e telefonicamente.

Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.

Le Commissioni devono, altresì, riunirsi qualora lo richiedano almeno $2/3$ dei membri; in questo caso le Commissioni devono riunirsi entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta. Qualora il Presidente non vi ottemperi, esse sono convocate dal Sindaco entro tre giorni dalla scadenza dei predetti dieci giorni.

ARTICOLO 7

Le sedute delle Commissioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Il verbale delle sedute è redatto in forma sintetica dal Vice- Presidente e sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 8

Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con i rappresentanti delle Associazioni del volontariato, di organismi e forze sociali, economiche, culturali, sindacali, sportive e scolastiche, quando ne ravvisi l'opportunità.

Qualora la presenza di esperti e di rappresentanti esterni comportasse oneri di spesa, dovrà essere richiesto il preventivo parere della Giunta.

ARTICOLO 9

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i presidenti interessati. In questa ipotesi la presidenza è assunta dal Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 10

Il Sindaco può convocare i Presidenti delle varie Commissioni, singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione amministrativa, evitandone il frazionamento fra i vari settori dei servizi.